Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — **Roma — Giovedì, 7 giugno** — **Numero 133**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 896 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 30 giugno 1907, n. 414, e 12 luglio 1912, n. 854;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno, per l'istruzione pubblica e per il tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro ha obbligo di contribuire alla istituzione e al mantenimento di Regie scuole industriali di primo e di secondo grado o di Regie scuole ad orario ridotto nei Comuni di oltre 10 000 abitanti e nei capoluoghi di circondario o di distretto quando i Comuni stessi o altro ente locale, ad esclusivo loro carico od in concorso con altri enti o con privati, abbiano assunto gli obblighi stabiliti dalle disposizioni in vigore per la istruzione industriale.

In tal caso il contributo del Ministero è dato nella misura di due terzi per i Comuni da 10.001 a 25.000 abitanti; di una metà per i Comuni da 25.001 a 50.000 abitanti, e di due quinti per i Comuni con una popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Le Regie scuole industriali saranno coordinate alle condizioni delle industrie e delle maestranze locali ed alle istituzioni scolastiche esistenti nel Comune, avuto riguardo anche alla esistenza di scuole consimili nei Comuni vicini.

Il Ministero e gli enti locali contribuiscono nella stessa misura stabilita nel comma secondo alle spese di arredamento e di completamento delle scuole, delle officine e dei laboratorî, qualora non vi si provveda a mente dell'art. 12 del presente decreto.

Per la istituzione di Regie scuole industriali nei Comuni, non contemplate nei precedenti capoversi, valgono le norme stabilite dall'art. 2 della legge 30 giugno 1907, n. 414.

Art. 2.

Nei limiti dei rispettivi bilanci e con un contributo del Ministero dell'industria in misura non superiore alla metà della spesa occorrente, gli orfanotrofi e gli altri Istituti pubblici di beneficenza pel ricovero dei giovani, dovranno provvedere all'istruzione industriale per i ricoverati, che, avendo adempiuto all'obbligo dell'istruzione elementare, non frequentano le scuole secondarie.

Qualora le scuole o i corsi industriali degli Istituti predetti siano aperti anche ad alunni esterni, il contributo del Ministero dell'industria potrà raggiungere i due terzi della spesa annua di mantenimento.

Art. 3.

Non oltre il 30 giugno 1919 il ministro dell'interno, d'accordo con quello dell'industria, provvederà ad accertare quali istituzioni pubbliche di beneficenza hanno obbligo, per le rispettive tavole di fondazione, di concorrere alla istruzione delle classi operaie.

In base agli accertamenti fatti e con le norme delle leggi 30 giugno 1907, n. 414, e 14 luglio 1912, n. 854, si provvederà alla istituzione di speciali scuole o corsi industriali in relazione alle finalità delle singole istituzioni di beneficenza ed ai nuovi bisogni della istruzione tecnica delle maestranze.

Il concorso del Ministero potrà elevarsi non oltre il terzo delle spese occorrenti. Nella stessa misura sarà disposto per le istituzioni pubbliche di beneficenza, che già provvedono alla istruzione professionale, con regolari corsi di insegnamento o scuole speciali, che, a giudizio del Ministero, siano riconosciuti corrispondenti ai bisogni delle maestranze e delle industrie locali.

Con il regolamento in applicazione del presente decreto si stabiliranno le norme per la vigilanza didattica sulle scuole e sui corsi predetti.

Nulla è innovato all'attuale regime giuridico degli orfanotrofi e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 4.

Nell'assunzione di personale operaio per le aziende dello Stato sarà, a parità di condizioni e di requisiti, data la preferenza agli operai muniti della licenza di una scuola industriale regia o dichiarata sede di esami con effetti legali.

La disposizione di cui al precedente capoverso sarà riportata nei contratti di appalto dei lavori da eseguire per conto dello Stato o di pubbliche amministrazioni e nei capitolati d'oneri di fornitura allo Stato.

Art. 5.

Nei Comuni nei quali per l'importanza di una industria e di un gruppo di industrie affini convenga la istituzione di corsi speciali di perfezionamento per giovani operai, il ministro dell'industria, qualora vi contribuiscano gli industriali e gli enti locali, provvederà ad istituirli su conforme parere del Consiglio del lavoro e di quello dell'industria.

Il Ministero dell'industria contribuisce al mantenimento dei corsi predetti in misura non inferiore ai due quinti nè superiore ai due terzi della spesa annua occorrente.

Gli operai adibiti alle industrie predette, che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età, sono tenuti a frequentare i detti corsi e gli industriali a concedere, durante l'orario di lavoro, sei ore settimanali e non oltre ore duecento annue, per l'adempimento di tale obbligo.

La durata dei corsi, l'orario, le materie d'insegnamento e le altre norme per il loro funzionamento sono stabiliti caso per caso dal ministro per l'industria, sentito il Consiglio per l'istruzione industriale.

L'insegnamento è gratuito per gli operai che hanno l'obbligo della frequenza.

I corsi di cui si tratta possono essere frequentati anche da estranei.

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato ad istituire, con decreto reale, stazioni sperimentali per l'industria degli olî, delle resine, delle materie grasse; delle essenze e dei derivati dagli agrumi; della lievitazione e delle fermentazioni; dello zucchero, del glucosio e delle fecole; della distillazione dei combustibili ed analisi delle acque industriali; della siderurgia e della metallurgia; degli esplosivi; delle materie coloranti; delle pelli e delle materie concianti; dei vetri e della ceramica; per l'industria del freddo; per i composti azotati e per i concimi; per le industrie elettrochimiche; per le arti fotomeccaniche e per le altre industrie che saranno di volta in volta determinate dal ministro, su conforme parere del Consiglio per l'istruzione industriale.

La retribuzione del personale addetto alle stazioni sperimentali è determinata dai decreti di istituzione delle singole stazioni.

I contributi del Ministero e quello degli enti locali per la fondazione e per il mantenimento delle stazioni sperimentali sono stabiliti caso per caso con i relativi decreti Reali di fondazione.

Le imprese che esercitano le rispettive industrie alle quali sono preordinate le stazioni stesse sono tenute a contribuire alle predette spese nella misura che sarà di volta in volta stabilita nei predetti decreti.

In nessun caso il contributo di ciascuna impresa potrà essere maggiore di lire una per ogni mille lire di capitale, o per ogni cavallo di forza o per ogni operaio impiegato nell'industria.

Le norme per la riscossione dei contributi saranno stabilite dal regolamento.

Del Consiglio di amministrazione delle Stazioni sperimentali farà parte un rappresentante degli industriali.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle industrie che hanno per solo scopo la produzione di energia elettrica e di forza motrice.

Art. 7.

Agli Istituti superiori che istituiscono nuovi corsi scientifici sperimentali dai quali può derivare immediato vantaggio a determinate industrie, il Ministero dell'industria può concedere, con le norme da stabilirsi nel regolamento in esecuzione del presente decreto, sussidi annuali per le spese di sperimentazione e concorsi straordinari per l'impianto e l'incremento dei laboratorî.

Ai detti corsi possono essere ammessi gli insegnanti delle RR. scuole industriali e i licenziati delle RR. scuole industriali di terzo grado.

Art. 8.

Presso le Regie scuole di terzo grado per industrie artistiche sarà costituito un museo d'arte industriale nel quale verranno raccolti e sistematicamente ordinati oggetti e lavori originali di arte industriale italiana di qualsiasi epoca e riproduzioni, calchi, fotografie e disegni attinenti alle industrie artistiche italiane.

Le spese d'impianto, di custodia, di manutenzione e di sorveglianza sono a carico delle singole scuole.

Con regolamento da approvarsi con R. decreto su proposta dei ministri dell'industria e dell'istruzione saranno determinate le norme per il concorso dei Regi musei e delle Regie gallerie alla formazione dei predetti musei di arte industriale.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto Reale al riordinamento degli studi nelle Regie accademie e nei Regi istituti di belle arti, coordinandoli con quelli compiuti nelle scuole per industrie artistiche.

Art. 9.

Con il concorso degli enti locali e con le norme da indicare nel regolamento sarà provveduto, mediante decreto Reale, alla istituzione di una scuola di magistero, coordinata ad un Regio Istituto industriale di terzo grado e destinata alla preparazione degli insegnanti di materie tecniche nelle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Il contributo del Ministero è stabilito in annue lire sessantamila.

Art. 10.

Il ministro dell'industria provvederà, mediante concorso, alla assegnazione di dieci borse biennali di lire 2400 annue ciascuna a favore di giovani forniti del diploma di ingegnere industriale o della laurea in chimica o in fisica e di dieci borse biennali di lire 1800 annue ciascuna a favore di licenziati dai Regi Istituti industriali e dalle Regie scuole per industrie speciali che vogliono dedicarsi all'insegnamento nelle scuole industriali.

I vincitori del concorso saranno chiamati a prestare servizio con le funzioni di assistente presso i Regi Istituti industriali, le Regie stazioni sperimentali e le Regie scuole per industrie speciali designate dal Ministero.

Il certificato di lodevole servizio prestato durante il biennio sarà, a parità degli altri requisiti, titolo di preferenza nei concorsi per la nomina ad insegnante nelle Regie scuole industriali.

Art. 11.

Il personale di officina e di laboratorio delle Regie scuole industriali di qualsiasi carattere e grado è assunto mediante contratto annuale di lavoro, che può essere rinnovato di anno in anno, fino al termine massimo di un sessennio.

Dopo cinque rinnovazioni del contratto e sei anni di effettiva prestazione d'opera nelle officine e nei laboratorî della scuola, il personale riceverà un premio pari ad un semestre del salario percepito nell'ultimo anno. Per ulteriori rinnovazioni di contratto di lavoro occorre che l'interessato dimostri di essere stato, dopo il sessennio trascorso nella scuola, occupato per almeno un anno in uno stabilimento industriale di notoria importanza.

Per il personale stabile di officina e di laboratorio nominato prima della data del presente decreto, restano in vigore le disposizioni della legge 14 luglio 1912, n. 854.

Art. 12.

Per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione od acquisto, all'adattamento ed al restauro, e, ove occorra, all'arredamento degli edifici scolastici e delle officine per le Regie scuole industriali e per le Regie stazioni sperimentali, la Cassa dei depositi e prestiti, per un quinquennio dalla promulgazione del regolamento per la esecuzione del presente decreto, e nei limiti di lire 5.000.000 all'anno, è autorizzata a concedere mutui agli enti interessati alla istituzione e al mantenimento delle dette scuole, ovvero alle scuole stesse quando siano state istituite prima della legge 14 luglio 1912, n. 854, e nessuno degli enti contribuenti abbia obbligo di fornire i locali.

La somma non impegnata in ciascun anno si cumula con quella degli anni successivi.

La concessione sarà garantita secondo le norme che regolano i mutui da parte della Cassa dei depositi e prestiti. Quando la concessione del mutuo non sia fatta a Comuni o a Provincie sarà accettata in garanzia esclusivamente rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo.

Nel caso che la concessione sia fatta direttamente alle scuole, la quota annua di ammortamento del capitale verrà corrisposta direttamente alla Cassa dei depositi e prestiti dal ministero dell'industria, con ritenuta da computarsi sul contributo ordinario del Governo per il mantenimento della scuola.

Le estinzioni dei mutui si effettuano per un periodo massimo di cinquanta anni, oppure di trenta anni quando la garanzia sia costituita con vincolo su rendita consolidata dello Stato.

Farà carico ai bilanci dell'ente contraente la sola quota per l'ammortamento del mutuo. Il servizio degli interessi delle somme mutuate sarà assunto per intiero dallo Stato e farà carico al bilancio del Ministero dell'industria. I versamenti delle somme a carico dello Stato a titolo di interessi saranno fatti in quote annue costanti direttamente e irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti.

Le disposizioni del precedente capoverso potranno essere applicate anche ai mutui concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti prima della data del presente decreto, in base all'art. 10 della legge 14 luglio 1912, n. 854.

I mutui sono concessi su richiesta del ministro dell'industria e con decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro.

Art. 13.

I progetti per la costruzione o l'acquisto, l'adattamento o il restauro degli edifici sono approvati dal ministro dell'industria su conforme parere del Consiglio per l'istruzione industriale, sentito l'Ufficio del genio civile per quanto riguarda la costruzione edilizia.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Alle espropriazioni occorrenti si applicheranno le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Tutti gli atti e contratti relativi all'acquisto delle aree e alla costruzione, all'adattamento e al restauro degli edifici saranno registrati con il diritto fisso di una lira.

I progetti per l'arredamento degli edifici scolastici, dei gabinetti, delle officine e dei laboratorî sono approvati dal ministro dell'industria, su conforme parere del Consiglio per l'istruzione industriale.

Il concorso dello Stato nella spesa per la sede e l'arredamento delle Regie scuole industriali sarà concesso nella stessa forma e misura stabilite nel precedente articolo per i mutui stipulati con altri Istituti di credito a condizioni non meno favorevoli di quelle fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare con la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai o con altro Istituto una convenzione per assicurare, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data del presente decreto, al personale direttivo, insegnante e di amministrazione delle Regie scuole professionali che abbia ottenuto la nomina a stabile e che non sia già assicurato alla Cassa nazionale di previdenza e non abbia altro ufficio con diritto a pensione, nè percepisca già una pensione a carico dello Stato o di qualsiasi altro ente, un trattamento di riposo non inferiore a quello assicurato agli impiegati dello Stato dalla legge (testo unico) 21 febbraio 1895, n. 70.

Il contributo da versare all'Istituto assicurante sarà stabilito in una misura non superiore al 15 per cento degli stipendi, egualmente ripartito a carico dell'interessato, della scuola e del Ministero.

La quota dovuta dall'interessato e quella dovuta dalla Scuola verranno trattenute sul contributo governativo annuo corrisposto alla Scuola e saranno versate direttamente all'Istituto assicurante insieme con la quota a carico del Ministero.

L'iscrizione è obbligatoria per tutti coloro che otterranno la nomina a stabile dopo la data del presente decreto.

Nel regolamento in esecuzione del presente decreto saranno stabilite le norme per la liquidazione delle pensioni e delle indennità spettanti al personale delle scuole professionali.

È data facoltà al personale delle RR. scuole professionali di riscattare gli anni di servizio prestati nelle scuole stesse dal giorno della conseguita stabilità e per un periodo non anteriore al 24 dicembre 1906 per gli insegnanti delle scuole delle Calabrie e al 25 giugno 1908 per gli insegnanti di tutte le altre scuole del Regno.

Art. 15.

Il personale già iscritto alla Cassa nazionale di previdenza prima della data del presente decreto, rimane iscritto alla Cassa nazionale predetta.

Dal 1° gennaio 1918 il Ministero dell'industria corrisponderà alla Cassa nazionale di previdenza il contributo stabilito e ripartito come all'articolo precedente, restando abrogata ogni precedente disposizione relativa al contributo da pagarsi dalle singole scuole e dallo Stato.

Il trattamento di riposo assicurato a tali inscritti sarà non inferiore a quello assicurato agli impiegati civili dello Stato dalla legge (testo unico) 21 febbraio 1895, n. 70, tenendo conto degli anni di precedente iscrizione alla Cassa, e degli anni di servizio antecedentemente all'iscrizione, già interamente riscattati.

Per regolare tutti i casi di diritto transitorio nei riguardi del personale attualmente iscritto alla Cassa nazionale di previdenza, si provvederà con speciali disposizioni del regolamento da emanarsi per la esecuzione del presente decreto.

Art. 16.

Nei limiti degli stanziamenti disposti dal presente decreto, la istituzione di Regie scuole industriali di primo e di secondo grado, di Regie scuole speciali e di Regie scuole ad orario ridotto, sarà fatta con decreto Reale,

su proposta del ministro dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 17.

I termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, e prorogati con il R. decreto 3 gennaio 1915, n. 4, e con decreti Luogotenenziali 29 dicembre 1915, n. 1049, 28 dicembre 1916, n. 1882, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali sono prorogati fino al 30 giugno 1920.

Art. 18.

Per provvedere alla classificazione delle scuole industriali esistenti, gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti al capitolo 82 del bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per l'esercizio 1916-917, sono aumentati di 500,000 lire per gli esercizi 1917-918 e 1918-919, e di L. 780,000 per l'esercizio 1919-920 e per gli esercizi successivi.

Art. 19.

Per l'applicazione del presente decreto e per l'incremento dell'istruzione industriale i fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro sono, oltre gli aumenti di cui al precedente articolo, aumentati di 600,000 lire per l'esercizio 1917-1918, di L. 800,000 per l'esercizio 1918-919 e di lire 1,000,000 per l'esercizio 1919-920 e per gli esercizi successivi.

Art. 20.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DE NAVA — ORLANDO — RUFFINI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per il tesoro a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 20 maggio 1917, sul decreto che approva il regolamento per la esecuzione dell'articolo 22 del decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598.*

ALTEZZA!

L'unito schema di decreto, in esecuzione dell'articolo 22 dell'altro 12 novembre 1916, n. 1598, determina le categorie d'infermità per i militari mutilati o invalidi a causa della guerra o di altri eventi di servizio e stabilisce le opportune norme per la liquidazione delle pensioni o degli assegni temporanei spettanti agli invalidi ed alle loro famiglie.

Le norme finora vigenti in materia s'informavano al concetto della inidoneità al servizio militare, concetto questo che non consentiva di commisurare la pensione in modo proporzionale all'entità del danno subito e non era in armonia, sotto molteplici aspetti, con i progressi delle legislazioni più moderne.

Perciò con l'art. 22 del citato decreto 12 novembre 1916 fu riconosciuta la necessità di porre a base della nuova riforma il principio della inabilità a proficuo lavoro, secondo il criterio già ammesso in materia di pensioni per alcune infermità con la legge 23 giugno 1912, n. 667, ed altresì dalle leggi per gli infortuni sul lavoro e per l'assistenza e la protezione degli invalidi di guerra.

L'elaborazione di tale riforma, demandata al Governo con l'articolo predetto, venne affidata per la parte tecnica a persone di provata esperienza e competenza in materia di medicina legale e di infortunistica, per avere sicura garanzia di ben meditate proposte.

La Commissione tecnica ha rilevato che le categorie d'infermità finora in vigore, essendo limitate al numero di tre, presentavano l'inconveniente di trattare alla stessa stregua casi troppo disparati, e pertanto ha ritenuto necessario elevarlo a dieci, affinchè sia possibile graduare meglio le pensioni e gli assegni in ragione del danno subìto dagli interessati.

Poichè la pensione massima privilegiata stabilita dalle norme esistenti corrisponde ai casi d'invalidità totale (1000|0) e rappresenta un risarcimento più elevato di quello ammesso dalle legislazioni di altri Stati belligeranti, si propone di mantenere ferma tale misura per le infermità più gravi, che sono quelle ascritte alla prima categoria, determinando quindi in funzione di questo indennizzo la misura del trattamento dovuto per le infermità comprese nelle categorie successive, secondo un equo criterio di proporzionalità.

Una innovazione importante è poi costituita dalla concessione di un assegno supplementare, che viene accordato per le infermità contratte a causa della guerra, allorquando siano di tale gravità da rendere necessaria l'assistenza di altra persona; assegno che può raggiungere la somma di L. 300, nei casi nei quali coesistano più infermità della specie suaccennata. Con questa disposizione viene accolto il voto approvato dalla Camera elettiva, con l'adesione del Governo, durante la discussione della legge per gl'invalidi della guerra, in maniera da beneficare con la maggiore larghezza possibile specialmente coloro che appartengono ai gradi più umili della gerarchia militare.

Per effetto della nuova classificazione anche infermità minime, che prima non potevano dare titolo ad alcun risarcimento, verranno da ora innanzi equamente indennizzate, mediante pensioni od assegni da liquidarsi agli interessati all'atto della loro cessazione dal servizio militare. E tutto il sistema mira allo scopo di eliminare le incertezze e le disparità di trattamento cui davano luogo le precedenti disposizioni, che fissavano categorie troppo comprensive ed indefinite nel tempo stesso.

Non si è mancato, inoltre, di tenere debito conto dei servizi prestati dai militari quando siano di una durata non inferiore a cinque anni per gli ufficiali effettivi e ad otto anni per i militari di truppa, ammettendo che la pensione privilegiata venga in tali casi equamente accresciuta in relazione alla misura di quella di riposo.

Per assicurare la giusta applicazione delle nuove provvidenze, nell'interesse stesso dei pensionandi, si è ritenuto opportuno di stabilire, analogamente a quanto è prescritto da altre legislazioni estere, che qualora le autorità sanitarie non si possano pronunciare in modo definitivo circa il carattere permanente o la gravità dell'infermità, si debba conferire all'invalido in via provvisoria un assegno rinnovabile in misura uguale alla pensione che corrisponde al grado d'inabilità riconosciuto, salvo a procedere poi all'accertamento definitivo ed alla conseguente liquidazione della pensione vitalizia dopo trascorso il periodo di tempo ritenuto dalle autorità sanitarie indispensabile per esprimere un giudizio esatto sulle condizioni dell'invalido.

Tra le nazioni di Europa, l'Italia può vantare uno dei primi posti nel trattamento delle pensioni di guerra, nel doveroso tributo per chi si sacrificò per la patria.

Pei casi di invalidità ed infermità vi era un vuoto da colmare e una promessa da mantenere, un'opera di giusta distribuzione da

adempiere: con la guida di competenti, ispirati ai criteri scientifici più moderni, il voto ora si compie col presente decreto, che confido Vostra Altezza Reale vorrà onorare della sua augusta sanzione.

Il numero 876 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 22 del Nostro decreto 12 novembre 1916, n. 1598, che dà facoltà al Governo di provvedere con apposito regolamento alla determinazione delle categorie d'infermità per i mutilati o invalidi, a causa della guerra o di altri eventi di servizio, in base al grado della loro inabilità a proficuo lavoro; a stabilire le tabelle delle pensioni o degli assegni temporanei ad essi spettanti, nonchè le norme relative alla riversibilità delle pensioni stesse;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri della guerra, della marina e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 22 del decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, è approvata l'allegata tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, che stabilisce le categorie d'infermità per i militari mutilati o invalidi a causa della guerra o di altri eventi di servizio.

Nei casi non contemplati espressamente nella tabella, le infermità devono ascriversi alla categoria che comprenda infermità equivalenti per il grado d'inabilità a proficuo lavoro che ne deriva; e, nel procedere a tale classificazione, qualora si tratti di più infermità coesistenti, si terrà conto del grado di effettiva inabilità determinata dall'insieme delle infermità stesse.

Art. 2.

La perdita assoluta e permanente della funzione di organi, di arti o di loro segmenti, è equiparata alla perdita anatomica dei medesimi.

Invece, non è equiparabile in nessun caso alla perdita anatomica di organi, arti o loro segmenti, la diminuzione permanente della funzione di essi, che dovrà essere perciò ascritta ad una delle categorie inferiori che comprenda infermità equivalenti per il grado di inabilità a proficuo lavoro, che deriva dalla diminuita funzione.

Non sarà tenuto conto di questa diminuzione quando non sia di tale gravità, da raggiungere il grado d'inabilità corrispondente a quello dell'ultima categoria di infermità.

Art. 3.

Per le infermità ascritte alla prima categoria della allegata tabella *A*, la pensione è liquidata nella misura stabilita dall'art. 100, prima comma, del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e dalle successive disposizioni; e per le infermità ascritte alle altre categorie, dalla seconda all'ottava inclusa, è ragguagliata rispettivamente all'80, 75, 70, 60, 50, 40, e 30 per cento della pensione corrispondente alle infermità di prima categoria. In questi casi i limiti fissati dalle norme vigenti per la determinazione del massimo di pensione, non saranno applicati alla pensione di prima categoria, che serve di base al ragguaglio, bensì a quella risultante dal ragguaglio stesso.

Le pensioni privilegiate di guerra istituite con la legge 23 giugno 1912, n. 667, saranno liquidate: per gli ufficiali nel modo sopra stabilito, applicando l'aumento del quinto, conformemente e nei limiti dell'articolo 2, quarto comma, della citata legge; e, per i militari di truppa, in base alla allegata tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 4.

La pensione privilegiata, di cui al precedente articolo, sarà aumentata, per ogni anno di servizio effettivo o di campagna di guerra, in ragione di un ventesimo della differenza fra la pensione minima di riposo e quella privilegiata per gli ufficiali effettivi e per i militari di truppa i quali, non avendo raggiunto il limite di anzianità di servizio richiesto per il collocamento a riposo dalle vigenti disposizioni, abbiano prestato sotto le armi, rispettivamente, non meno di cinque, o non meno di otto anni di servizio.

La pensione così aumentata non può eccedere l'ammontare della pensione minima di riposo.

Qualora, invece, gli ufficiali o i militari di truppa abbiano raggiunto il limite di anzianità per il collocamento a riposo, la pensione privilegiata verrà liquidata in ragione della pensione di riposo accresciuta di un decimo, ove questo trattamento risulti più favorevole di quello stabilito coll'articolo precedente.

Agli effetti di tali disposizioni, l'ammontare della pensione di riposo sarà determinato prendendo per base della liquidazione l'ultimo stipendio o l'ultima paga.

Art. 5.

Il militare, che a causa del servizio prestato in guerra, abbia contratto alcuna delle infermità elencate nella prima categoria dal n. 1 al n. 8 inclusivamente, o delle altre infermità ascrivibili alla stessa categoria, allorchè per queste ultime le autorità sanitarie abbiano riconosciuta indispensabile l'assistenza di altra persona, ha diritto, oltre che alla pensione, ad un assegno supplementare, non riversibile.

Tale assegno sarà di annue lire 150, e verrà raddoppiato nel caso contemplato al n. 1 della prima categoria, ovvero quando coesistano più infermità considerate nel precedente comma.

L'assegno potrà essere revocato allorchè, a parere dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481, venga meno la ragione della concessione, per essere il pensionato altrimenti provveduto di assistenza a cura di Istituti pubblici, ovvero quando risulti che l'interessato, pur non essendo diversamente assistito, si rifiuti di essere ricoverato in uno dei detti Istituti.

Art. 6.

Le infermità, comprese nella nona categoria, dànno diritto, invece della pensione vitalizia, ad un assegno temporaneo, pari all'importo della pensione dell'ottava categoria, semprechè al militare, in ragione del servizio prestato, non spetti trattamento di riposo o di riforma.

La durata dell'assegno, variabile fra i tre ed i sei anni, verrà determinata, sentito il parere delle competenti autorità sanitarie militari, in ragione del grado d'inabilità a proficuo lavoro dell'interessato.

Art 7.

Per le infermità ascritte alla decima categoria, quando il militare non abbia diritto, per il servizio prestato, a trattamento di riposo o di riforma è concesso un assegno corrispondente all'importo di sei mesi della pensione dell'ottava categoria.

Quest'assegno potrà elevarsi fino a raggiungere il massimo di due annualità di detta pensione, sentito il parere delle competenti autorità sanitarie militari, in ragione del grado d'inabilità a proficuo lavoro dell'interessato.

L'assegno sarà corrisposto in una sola volta al militare all'atto della cessazione dal servizio e dell'invio in congedo, e sarà liquidato dall'Amministrazione militare.

La riscossione dell'assegno importa rinuncia all'eventuale esperimento del diritto a pensione, salvo il caso di successivo aggravamento dell'infermità.

Art. 8.

Allorquando le autorità sanitarie militari non possano pronunciarsi definitivamente sulla gravità delle infermità, giusta l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1266, e negli altri casi, nei quali non abbiano elementi sicuri per accertare il carattere permanente delle infermità riscontrate, verrà liquidato dalla Corte dei conti al militare inviato in congedo, un assegno rinnovabile, in misura uguale alla pensione privilegiata che potrebbe spettargli ai termini dei precedenti articoli 3 e 4, in base alla categoria stabilita in via provvisoria dalle autorità sanitarie predette, semprechè si tratti di infermità comprese nelle prime otto categorie dell'allegata tabella *A*.

La durata dell'assegno, da determinare in base al parere delle stesse autorità sanitarie, per il periodo di tempo da esse riconosciuto necessario per la nuova visita, sarà non inferiore ad un anno, nè superiore a cinque, con effetto dalla decorrenza del congedo.

Art. 9.

Se allo scadere del periodo, di cui al precedente articolo, la infermità sia riconosciuta permanente, l'assegno rinnovabile sarà convertito in pensione, oppure nell'assegno di cui agli articoli 6 e 7; altrimenti, sarà prorogato per un altro periodo di tempo, che insieme al primo non ecceda gli otto anni, in misura uguale, superiore o inferiore a quello già goduto, a seconda del nuovo grado d'inabilità constatata. Se però l'inabilità stessa sia riscontrata tale da non essere compresa in alcuna delle categorie stabilite col presente decreto, l'assegno sarà soppresso.

In caso di proroga, al termine del secondo periodo si addiverrà allo accertamento definitivo, in base al quale l'assegno rinnovabile sarà convertito in pensione, o nell'assegno di cui agli articoli 6 e 7, se l'infermità sia riconosciuta permanente; altrimenti sarà soppresso.

La decorrenza della pensione, o del nuovo assegno, avrà effetto dal giorno successivo a quello della cessazione del primo, o del secondo periodo.

Gli accertamenti sanitari, agli effetti sopraindicati, potranno eseguirsi, a domanda dell'interessato od anche di ufficio, quattro mesi prima dello scadere dell'assegno concesso.

Art. 10.

Nel caso di aggravamento delle infermità, per le quali siasi concessa pensione od assegno, anche per una sola volta, saranno osservate le disposizioni dell'articolo 10 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497, salvo imputazione delle quote di pensione o di assegno, che risultino corrisposte eventualmente allo interessato per il periodo di tempo successivo alla data di decorrenza del nuovo trattamento.

Per i militari ai quali sia stato concesso l'assegno rinnovabile, il termine di cinque anni, di cui al primo comma del citato articolo, non decorre se non dalla cessazione definitiva dello assegno stesso.

Art. 11.

Gli assegni supplementari, e quelli temporanei o rinnovabili, di cui ai precedenti articoli 5, 6, 8 e 9, sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni militari.

Art. 12.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 104 e seguenti del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, alla riversibilità degli assegni temporanei o rinnovabili contemplati negli articoli 6, 8 e 9 del presente decreto.

La riversibilità dell'assegno temporaneo, di cui al precedente articolo 6, è limitata al compimento del tempo pel quale l'assegno doveva durare pel concessionario.

Art. 13.

Nulla è innovato per tutto ciò che riguarda le pensioni privilegiate spettanti alle famiglie dei militari

morti a causa della guerra, o di altri eventi di servizio, che ad ogni effetto continueranno a liquidarsi nella misura, e secondo le norme in vigore precedentemente al presente decreto.

Art. 14.

Gli Ispettorati di sanità militare dell'esercito e della marina provvederanno di concerto ad assicurare che la nuova classificazione delle infermità sia applicata con criteri uniformi da parte delle autorità sanitarie locali; e saranno chiamati a dare parere su tutte le questioni medico-legali, che possono presentarsi per la liquidazione della pensione o dell'assegno.

Art. 15.

Gli atti degli accertamenti sanitari eseguiti secondo le norme in vigore prima del presente decreto per i militari, sul cui diritto a pensione non siasi ancora pronunciata la Corte dei conti, debbono essere sottoposti all'esame dei competenti Ispettorati di sanità militare per il parere definitivo, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti.

Tale disposizione sarà applicabile anche agli accertamenti sanitari effettuati, con le norme anteriori, non oltre il termine di tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e, giusta l'art. 22, del Nostro decreto 12 novembre 1916, n. 1598, sarà applicabile, per ogni effetto, a tutte le liquidazioni di data posteriore al giorno della pubblicazione anzidetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — MORRONE — CORSI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Allegato A.

Tabella delle categorie d'infermità per i militari mutilati o invalidi a causa della guerra o di altri eventi di servizio.

Prima categoria.

1. — La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi, insieme.

2. — La perdita di tre arti, o quella totale delle due mani e di un piede, insieme.

3. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta (1) e permanente.

4. — La perdita di ambo gli arti superiori, fino al limite della perdita totale delle due mani.

5. — Le alterazioni delle facoltà mentali, permanenti, insanabili e gravi al punto da rendere l'individuo totalmente incapace a qualsiasi lavoro proficuo, o pericoloso a sè od agli altri.

6. — Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo o midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, o isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.

7. — La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione delle coscie).

8. — La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

9. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta al solo conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

10. — La perdita di un arto superiore e di uno inferiore, non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

11. — La perdita totale di una mano e dei due piedi.

12. — La perdita totale di una mano e di un piede.

13. — La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.

14. — La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.

15. — La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra mano.

16. — La perdita totale di ambo i piedi.

17. — Tutte le altre infermità e lesioni organiche o funzionali, permanenti e gravi al punto da determinare un'assoluta incapacità a proficuo lavoro.

Seconda categoria.

1. — Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi, con tale riduzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

2. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta fra un cinquantesimo ed un venticinquesimo della normale.

3. — La sordità bilaterale organica assoluta e permanente.

4. — Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa, o della bocca, tali da ostacolare la masticazione, la deglutizione, o la favella, oppure da apportare notevoli deformità, nonostante la protesi.

5. — L'anchilosi temporo-mascellare permanente, totale o quasi.

6. — Le lesioni gravi e permanenti dell'apparecchio respiratorio, o di altri apparecchi e sistemi organici, determinate dall'azione di gas o di vapori comunque nocivi.

7. — Tutte le altre lesioni o affezioni organiche della laringe, della trachea e dei polmoni, che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.

8. — Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso, o le gravi e permanenti affezioni del pericardio.

9. — Le lesioni ed affezioni del tubo gastro-enterico e delle glandole annesse, con grave e permanente deperimento della costituzione.

10. — Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai numeri 5 e 6 della prima categoria.

11. — L'immobilità del capo, in completa flessione od estensione, di causa inamovibile, oppure la rigidità totale e permanente, o l'incurvamento notevole e permanente, della colonna vertebrale.

12. — Le paralisi permanenti, sia d'origine centrale che periferica, interessanti muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita, e che per i caratteri e per la durata si giudichino inguaribili.

13. — Le cachessie ed il marasma dimostratisi ribelli a cura.

14. — Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco o del collo.

15. — Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.

(1) Vedi *Avvertenze*.

16. — Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti dell'apparecchio genito-urinario.

17. — L'evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli).

18. — L'ano preternaturale, la incontinenza delle feci, la fistola retto-vescicale, la fistola uretrale posteriore e le fistole epatica, pancreatica, splenica, gastrica ed intestinale, ribelli ad ogni cura.

19. — L'artrite cronica, che per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.

20. — La perdita del braccio o dell'avambraccio destro (disarticolazione o amputazione al terzo superiore dell' uno o dell'altro).

21. — La perdita totale di sei dita delle mani, compresi ambo i pollici e gli indici.

22. — La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di due delle ultime quattro della mano sinistra.

23. — La perdita totale di otto dita delle mani, compreso o non uno dei pollici.

24. — La perdita totale di una coscia (disarticolazione dell'anca).

25. — L'amputazione medio-tarsica, o la sotto-astragalica, de due piedi.

Terza categoria.

1. — Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra un cinquantesimo ed un venticinquesimo della normale.

2. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta fra un venticinquesimo ed un dodicesimo della normale.

3. — Le vertigini labirintiche gravi e permanenti.

4. — La perdita della lingua, o le lesioni gravi e permanenti di essa, tali da ostacolare notevolmente la favella e la deglutizione.

5. — La perdita o i disturbi gravi e permanenti della favella.

6. — La perdita del braccio o dell'avambraccio sinistro (disarticolazione od amputazione al terzo superiore dell'uno o dell'altro).

7. — La perdita totale della mano destra, o la perdita totale delle dita di essa.

8. — La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, compresi ambo i pollici.

9. — La perdita totale delle cinque dita della mano sinistra, insieme con quella di due delle ultime quattro dita della mano destra.

10. — La perdita totale del pollice e dell' indice delle due mani.

11. — La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita, fra le due mani, con integrità dell'altro pollice.

12. — La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita, fra le due mani, che non siano i pollici.

13. — La perdita di una coscia al terzo superiore.

14. — L'anchilosi completa dell'anca, o del ginocchio, in flessione molto accentuata.

15. — La perdita totale, o quasi, del pene.

16. — La perdita di ambo i testicoli.

17. — Le cicatrici e gli altri esiti gravi e permanenti delle scottature, o di altre lesioni, che ledano notevolmente la funzione di arti, di organi, o di regioni importanti.

Quarta categoria.

1. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra un venticinquesimo ed un dodicesimo della normale.

2. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta fra un dodicesimo ed un quarto della normale.

3. — L'anchilosi totale della spalla destra.

4. — La perdita della mano sinistra, o la perdita totale delle dita di essa.

5. — La perdita totale delle ultime quattro dita della mano destra, o delle prime tre dita di essa.

6. — La perdita totale di tre dita, tra le due mani, compresi ambo i pollici.

7. — La perdita totale di un pollice e dei due indici.

8. — La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita, fra le due mani, esclusi gl'indici e l'altro pollice.

9. — La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita, fra le due mani, che non siano i pollici.

10. — La perdita di una coscia al terzo medio, o al terzo inferiore.

11. — La perdita di una gamba al terzo superiore.

12. — Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo-artrosi, calli molto deformi, ecc.), che ledano notevolmente la funzione di un arto.

Quinta categoria.

1. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra un dodicesimo ed un quarto della normale.

2. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreparabili della visione periferica nell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

3. — Le affezioni purulente dell'orecchio medio (bilaterali o unilaterali) permanenti, che siano accompagnate da gravi complicazioni, o abbiano prodotto una diminuzione della funzione uditiva tale, che la udizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di cinquanta centimetri.

4. — L'anchilosi totale della spalla sinistra.

5. — L'anchilosi totale del gomito destro in estensione completa, o quasi.

6. — La perdita totale del pollice e dell'indice della mano destra.

7. — La perdita totale delle ultime quattro dita della mano sinistra o delle prime tre dita di essa.

8. — La perdita totale di ambo i pollici.

9. — La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita, fra le due mani, che non siano gl'indici e l'altro pollice.

10. — La perdita totale di uno degli indici, e di altre quattro dita, fra le due mani, che non siano i pollici, e l'altro indice.

11. — La perdita delle due ultime falangi di otto o sette dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici.

12. — La perdita della falange ungueale di dieci o di nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita, compresa quella dei pollici.

13. — La perdita di una gamba al terzo inferiore, o di un piede, ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica, o la sotto-astragalica.

14. — L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.

15. — La perdita totale delle dita dei piedi, o di nove ad otto dita, compresi gli alluci.

16. — Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso.

17. — L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.

18. — Gli aneurismi arteriosi ed arterio-venosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.

19. — La tubercolosi polmonare e tutti gli altri processi tubercolari di qualsiasi organo od apparecchio, che non abbiano tale gravità da essere equiparate alle infermità di cui alle categorie precedenti.

20. — L'ernia viscerale molto voluminosa, o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.

21. — La lussazione, non riducibile, di una delle grandi a rticolazioni, che menomi notevolmente la funzione dell'arto.

22. — L'epilessia, a meno che, per la frequenza e gravità delle sue manifestazioni, non sia da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.

Sesta categoria.

1. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro normale o ridotta fra un quattro e due terzi della normale.

2. — Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica in entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

3. — L'anchilosi totale del gomito sinistro in estensione completa, o quasi.

4. — L'anchilosi totale del gomito destro in flessione completa, o quasi.

5. — La perdita totale delle prime due dita della mano sinistra.

6. — La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.

7. — La perdita totale di uno dei pollici, insieme con quella di due altre dita, fra le due mani, esclusi gl'indici e l'altro pollice.

8. — La perdita totale del pollice destro, insieme con quella del corrispondente meta-carpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.

9. — La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita, fra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.

10. — La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita della mano destra, ovvero la perdita delle ultime due falangi di sei o cinque dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici.

11. — La perdita della falange ungueale di sette o sei dita, fra le due mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita, fra le due mani, compresa quella di uno dei pollici.

12. — La perdita totale di sette o sei dita dei piedi, compresi i due alluci.

13. — La perdita totale di nove o otto dita dei piedi, compreso un alluce.

14. — Le nevriti od i loro esiti permanenti, dimostratisi ribelli ad ogni cura.

15. — Le atrofie muscolari persistenti, di origine periferica e di grado notevole.

16. — Le ernie muscolari, le rotture dei muscoli, o dei tendini, le contratture, le retrazioni, le aderenze muscolari, tendinee o aponevrotiche, quando, con l'alterata funzione muscolare, rechino notevoli e permanenti disturbi ad importanti movimenti.

Settima categoria.

1. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio - essendo l'altro integro - che ne riducano l'acutezza visiva fra un cinquantesimo ed un dodicesimo della normale.

2. — La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando la udizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di cinquanta centimetri.

3. — Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.

4. — L'anchilosi totale del gomito sinistro in flessione completa, o quasi.

5. — L'anchilosi completa dell'articolazione della mano destra (radio-carpica).

6. — La perdita totale di quattro dita, fra le due mani, che non siano i pollici nè gli indici.

7. — La perdita totale delle ultime tre dita di una mano.

8. — La perdita totale dei due indici.

9. — La perdita totale del pollice destro.

10. — La perdita totale del pollice della mano sinistra, insieme con quella del corrispondente metacarpo, o di una delle ultime tre dita della stessa mano.

11. — La perdita totale di uno degli indici, e di altre due dita, fra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.

12. — La perdita delle due ultime falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici, o la perdita delle stesse falangi delle ultime quattro dita della mano sinistra.

13. — La perdita della falange ungueale di cinque a tre dita delle mani, compresa quella dei due pollici.

14. — La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita, fra le due mani, compresa quella di un pollice.

15. — La perdita della falange ungueale di otto o sette dita, fra le due mani, che non sia quella dei pollici.

16 — L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.

17. — La perdita totale di cinque a tre dita dei piedi, compresi i due alluci.

18. — La perdita totale di sette o sei dita fra i due piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un solo piede.

19. — La perdita totale di otto o sette dita fra i due piedi, che non siano gli alluci.

20. — La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.

21. — La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto a cinque dita dei piedi.

22. — L'anchilosi completa dei due piedi (tibio-tarsica), senza deviazione di essi e senza notevole disturbo della deambulazione.

23. — Le varici molto voluminose, con molteplici e grossi nodi, ed i loro esiti, nonchè i reliquati delle flebiti, dimostratisi ribelli a cura.

Ottava categoria.

1. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio - essendo l'altro integro - che ne riducano l'acutezza visiva fra un dodicesimo ed un quarto della normale.

2. — Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica in un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale e periferica normali), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

3. — Le cicatrici della faccia, o di qualsiasi altra parte del corpo, che siano estese, o dolorose, o aderenti, o retratte, o facili ad esulcerarsi, a meno che, per la loro gravità, non siano da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.

4. — Gli esiti delle lesioni boccali, che producano disturbi della masticazione, della deglutizione e della parola, congiuntamente o separatamente, senza che raggiungano il grado di cui al n. 4 della seconda categoria, od ai nn. 4 e 5 della terza.

5. — L'anchilosi completa dell'articolazione della mano sinistra (radio-carpica).

6. — La perdita totale di tre dita, fra le due mani, che non siano i pollici, nè gli indici.

7. — La perdita totale di uno degli indici e di un altro dito della stessa mano, escluso il pollice.

8. — La perdita totale del pollice sinistro.

9. — La perdita delle due ultime falangi dell'indice insieme a quella delle ultime due falangi di altre due dita della stessa mano, escluso il pollice.

10. — La perdita totale di cinque o quattro dita fra i due

piedi, compreso un alluce, o delle ultime quattro dita di un solo piede.

11. — La perdita totale di sei o cinque dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci.

12. — La perdita di un alluce, o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto o sei dita, fra i due piedi.

13. — L'anchilosi tibio-tarsica completa di un solo piede, senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.

14. — L'accorciamento considerevole (non minore di cinque centimetri) di un arto inferiore.

Nona categoria.

1. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che riducano l'acutezza visiva binoculare fra un quarto e i due terzi della normale.

2. — La perdita di uno dei testicoli.

3. — La sordità assoluta, permanente, unilaterale.

4. — La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano, o fra le due mani.

5. — La perdita totale di uno degli indici, accompagnata, o non, dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.

6. — La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice, oppure la perdita delle stesse falangi delle tre ultime dita di una mano, o di quattro, fra le due mani.

7. — La perdita delle due ultime falangi dei due indici.

8. — La perdita della falange ungueale dei due pollici.

9. — La perdita della falange ungueale di uno dei pollici, insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani.

10. — La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita, fra le due mani, che non siano i pollici, oppure della stessa falange di quattro dita, tra le due mani, compreso uno degli indici.

11. — La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.

12. — La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi, compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso), ovvero la perdita totale di quattro dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci.

13. — La perdita totale dei due alluci, accompagnata, o non, da quella della falange ungueale di due o di un solo dito dello stesso, o dell'altro piede.

14. — La perdita di uno degli alluci, o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita della falange ungueale di altre quattro o tre dita, fra i due piedi.

15. — La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci.

16. — Le nevrosi ribelli a cura, a meno che, per la loro gravità, non siano da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.

Decima categoria.

1. — Le stenosi cicatriziali del condotto uditivo esterno, permanenti, bilaterali o unilaterali, ovvero la perdita totale, bilaterale o unilaterale, del padiglione dell'orecchio, e le altre lesioni permanenti del padiglione stesso, che costituiscano notevole deformità.

2. — La perdita totale di un mignolo.

3. — La perdita delle due ultime falangi di due dita, di una o delle due mani, quando non siano quelle dei pollici, nè degli indici.

4. — La perdita della falange ungueale di uno dei pollici.

5. — La perdita della falange ungueale dei due indici, oppure la perdita della falange ungueale di quattro dita, fra le due mani, che non siano i pollici, nè gli indici.

6. — La perdita della falange ungueale di tre o due delle ultime quattro dita, fra le due mani, compresa, o non, quella di uno degli indici.

7. — La perdita totale di tre o di due dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci.

8. — La perdita totale di uno degli alluci, o della falange ungueale dei due alluci, accompagnata, o non, dalla perdita della falange ungueale di altre due o di una delle ultime quattro dita dei piedi.

9. — La perdita delle due falangi di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange ungueale di altre cinque o quattro dita fra i due piedi.

10. — La perdita totale della falange ungueale di sei o di cinque dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci.

AVVERTENZE.

Le parole « grave, notevole, ecc. », usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado d'invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta.

Con la espressione « assoluta, totale, completa », applicata alla perdita di organi o di funzioni, s'intende denotare la perdita intera, senza tener calcolo di quei residui di organi o di funzioni che non presentino veruna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

Gli arti destro e sinistro, ed i segmenti di essi, devono considerarsi nel loro proprio senso anatomico e fisiologico, come appartenenti, cioè, alla metà destra o alla metà sinistra del corpo.

Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani o dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

Se insieme alle falangi siasi perduto il corrispondente metacarpo o metatarso, allora il perito dovrà considerare il danno funzionale che ne deriva alla mano o al piede, deducendo così il grado d'invalidità, per l'ascrizione della infermità stessa a quella delle categorie che comprende infermità equivalenti, a meno che il caso non sia espressamente contemplato dalla tabella.

L'acutezza visiva dovrà sempre essere determinata a distanza, ossia nello stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni schiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti, che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia.

Le frazioni di *visus* (acutezza visiva), indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le scale murali del tipo De Wecker e Baroffio fondate sul principio dello Snellen, le quali sono tuttora le più note e le più diffuse, specialmente nei nostri ospedali militari.

Con le tavole di questo tipo determinandosi - come sempre si suole - l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti gradazioni:

A	5	metri	....	V=5/5	ossia	V=1 (normale)
»	7,5	»	....	V=5/7,5	»	V=2/3
»	10	»	....	V=5/10	»	V=1/2
»	15	»	....	V=5/15	»	V=1/3
»	20	»	....	V=5/20	»	V=1/4
»	30	»	....	V=5/30	»	V=1/6
»	40	»	....	V=5/40	»	V=1/8
»	50	»	....	V=5/50	»	V=1/10

Nelle suddette frazioni, dunque, il numeratore 5 rappresenta la distanza costante fra il soggetto in esame e l'ottotipo; e il denominatore esprime la distanza in metri, a cui le lettere, o i segni corrispondenti, d'una data linea della scala sono percepiti da un occhio normale. Se, per esempio, l'individuo in esame distingue, a 5 metri, le sole lettere, o i soli segni, che un occhio normale vede a 40 metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 5/40; ossia V=1/8.

Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 (V=1/10), ossia quando a 5 m. non vengono più distinte neppure le lettere, o i segni, di maggiori dimensioni, che un occhio normale vede a 50 metri, occorrerà far avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa), e perciò sostituire al numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1, che rappresentano la distanza - non più costante, ma variabile - a cui l'individuo distingue la linea delle lettere o dei segni più grossi della scala murale. Se, per esempio, il soggetto in esame distingue a soli 2 metri le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 2/50; ossia V=1/25. Al disotto di 1/50 - frazione che esprime un *visus* con cui è soltanto possibile di distinguere a 1 metro le lettere, o i segni, che un occhio normale vede a 50 metri - l'acutezza visiva non si può più determinare se non col conteg-

gio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V=dita a 50, 30, 20, 10 centimetri).

Ad un grado inferiore, il *visus* è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano, o di oggetti di maggiore dimensione.

Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (*visus*): conseguentemente si considereranno come casi di cecità assoluta anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione del movimento delle mani o dei grossi oggetti, oppure rimanga - in tutto o in parte - la sola sensibilità luminosa.

Le affezioni dell'orecchio debbono essere sempre accertate con il metodismo più rigoroso, specialmente quelle che riguardano le alterazioni della funzione auditiva.

Perciò il giudizio di sordità assoluta o del grado di diminuzione dell'udito dovrà risultare da accurato e completo esame funzionale e otoscopico.

Nell'apprezzamento delle affezioni purulente dell'orecchio medio è da ritenersi come grave complicazione la coesistenza di fungosità della cassa timpanica, di polipi, della carie degli ossicini e delle pareti, di colesteatoma.

Nelle vertigini labirintiche il giudizio non sarà pronunziato che dopo fatti tutti gli accertamenti, per dedurre il carattere di gravità e di permanenza della lesione, e, in genere, dopo una osservazione di sei mesi almeno, per avere la sicurezza che le vertigini non siano dipendenti da semplice commozione labirintica.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: CARCANO.

Allegato B.

TABELLA per la liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra ai militari di truppa.

GRADI secondo la tabella di parificazione, di cui alla legge 21 giugno 1912, n. 667, e successive modificazioni		Ammontare delle pensioni per le categorie d'infermità sottoindicate							
R. esercito	R. marina	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme	Nocchiere di 1ª e 2ª classe, ed altri militari pareggiati a tal grado	3000	2419	2268	2116	1814	1512	1209	907
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, brigadiere dei RR. carabinieri, sergente, vice brigadiere dei RR. carabinieri	Secondo nocchiere, ed altri militari pareggiati a tal grado	2240	1792	1680	1568	1344	1120	896	672
Caporale maggiore, appuntato dei RR. carabinieri, caporale e carabiniere	Sotto nocchiere, ed altri militari pareggiati a tal grado	1680	1344	1260	1176	1008	840	672	504
Appuntato, soldato e allievo carabiniere	Marinaio scelto, marinaio e comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie	1260	1008	945	882	756	630	504	378
	Mozzo, comune di 3ª classe di altre categorie	1066	852	799	746	639	533	426	319

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: CARCANO.

Il numero 901 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Viste le tariffe e condizioni valevoli per i trasporti effettuati sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Considerata la necessità di ridurre il consumo del carbone e di conseguire il massimo rendimento dei carri impiegati nei trasporti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto coi ministri del tesoro, della guerra, dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ferme restando le disposizioni vigenti per i trasporti d'interesse militare, è autorizzata:

a) ad accettare trasporti a piccola velocità soltanto se eseguiti a carro completo ed a condizione che siano sempre utilizzati totalmente i carri che l'Amministrazione fornisce, qualunque sia la loro portata anche se diversa da quella domandata dallo speditore;

b) ad ammettere la riunione nello stesso carro di due o più spedizioni, anche se destinate a due località purchè distanti tra loro non più di cento chilometri, e sempre quando siano situate sull'itinerario normale della località più lontana.

Una di tali spedizioni potrà essere accettata senza vincolo di peso quando serva a completare l'utilizzazione del carro;

c) a limitare l'accettazione dei trasporti a piccola velocità a distanze non maggiori di cinquecento chilometri, dalla stazione di partenza a quella di arrivo definitivo della merce.

Ai contravventori ed a coloro che con qualsiasi mezzo eludono questa disposizione saranno applicabili le sanzioni dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1288;

d) ad accettare a grande velocità merci che le tariffe prescrivono sieno accettate per la spedizione soltanto a piccola velocità;

e) ad eseguire anche con treni viaggiatori trasporti che le tariffe prescrivono di effettuare soltanto con treni merci.

Art. 2.

A deroga del precedente articolo l'Amministrazione

delle ferrovie dello Stato è autorizzata, mano mano che si renda assolutamente necessario:

a) a sospendere temporaneamente l'accettazione delle spedizioni a piccola velocità, anche se a carro completo, delle merci (qualunque sia la tariffa chiesta o applicabile: speciale, locale, eccezionale, cumulativa, ecc.), ascritte alle seguenti tariffe delle ferrovie dello Stato:

N. 108, serie *A*, *B* (meno la radice di regolizia, le piante e le piantine) e *D*.

N. 111, serie *B*, *C* (meno le giostre e le masserizie) e *D*.

N. 118, serie *A*, *B* (meno i rocchetti per telai) *C*, *D* e *F*.

N. 119, serie *C* e *D*.

N. 120, tutte le serie, meno lo zolfo, la sabbia quarzosa per la fabbricazione del vetro, il caolino e la terra refrattaria.

N. 121, tutte le serie, meno le pietre da molino e i mattoni di terra refrattaria;

b) ad escludere temporaneamente dalla accettazione, tanto a grande, quanto a piccola velocità, le seguenti merci: porcellane e cristallerie, mode e confezioni, pellicceríe, giocattoli, specchi, tappeti, profumerie, chincaglierie, liquori e bevande (esclusi i vini e la birra), acque gazzose, strumenti e arredi musicali;

c) a limitare temporamente le accettazioni dei trasporti a grande velocità alle spedizioni tassabili in base a tariffe con prezzi fatti per carro o vincolate ad un peso minimo per carro, nonchè alle spedizioni (nel limite di una al giorno da uno stesso mittente ad uno stesso destinatario) effettuate in base alle tariffe continentali: generale e speciali 6 serie *A* ed 8 serie *A*, fino a 200 kg. per spedizione; speciali 1, 2 serie *A*, 3 serie *A* ed 11, nei limiti di peso rispettivamente stabiliti in tariffa, eccezione fatta per il petrolio e la benzina le cui spedizioni, salvo le prescritte cautele, saranno ammesse fino a 250 kg. per spedizione; speciali 4 serie *A* e *B* ed 801, senza limite di peso; speciale 5 serie *A* e *B*, fino a kg. 1000 per spedizione, ed alle corrispondenti tariffe interne sicule.

Nulla è innovato per quanto riguarda la tariffa speciale n. 9, tanto continentale, quanto interna sicula.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano anche alle ferrovie concesse all'industria privata ed alle tramvie, pei trasporti in servizio cumulativo e di corrispondenza con le ferrovie dello Stato e potranno pure essere estese ai servizi internazionali.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e, qualora non sia, per il cessare delle condizioni che lo hanno determinato, revocato con decreto Reale, su proposta del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, sentito il Consiglio dei ministri, avrà vigore fino a tre mesi dopo la pubblicazione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli — Bonomi — Carcano — Morrone — Raineri — De Nava.

Visto, *Il guardasigilli*: Sacchi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Lecce, col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Manduria;

Visti gli atti, ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390 ed i regolamenti relativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di carità di Manduria è sciolta, e la temporanea gestione è affidata ad un commissario da nominarsi dal prefetto di Lecce.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando.

MINISTERO
DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Ufficio della proprietà intellettuale.

AVVISO.

Si avverte il pubblico che a' termini dei decreti Luogotenenziali 22 marzo 1917, n. 533, e 29 aprile 1917, n. 725, la Ditta Società miniere scisti bituminosi di Giffoni Vallepiana, Visconti D'Angelo & C. sede in Napoli, ha fatto regolare istanza al Ministero dell'industria, commercio e lavoro per ottenere la licenza di uso del marchio di fabbrica recante i numeri del registro generale, vol. 3, n. 1728, e del registro attestati vol. 17, n. 54, già appartenente alla Ditta George Oelkers e successivamente trasferito alla Ditta Cordes Hermann & C. di Amburgo, costituito dalla denominazione Ittiolo e de-

stinato a contraddistinguere olii distillati da scisti bituminosi per usi medicinali.

A' termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 725, si avverte che è data facoltà a chiunque ne abbia interesse di fare opposizione alla istanza presentata dalla suddetta Ditta nel termine di 10 giorni dalla data della presente pubblicazione.

Roma, 5 giugno 1917.

Il direttore: E. VENEZIAN.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle privative.

Con decreto Ministeriale del 10 maggio 1917:

Gentili Irma, scrivana nelle manifatture dei tabacchi, è, a sua domanda, confermata in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° maggio 1917, per il rimanente periodo consentito dall'articolo 24, comma 3°, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISI.

Il giorno 2 giugno 1917, in Spezzano Piccolo, provincia di Cosenza, e il 3 giugno 1917 in Quiliano, provincia di Genova, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche rispettivamente di 1ª e 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 3 giugno 1917 in Cuceglio, provincia di Torino, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, la ricevitoria fonotelegrafica collegata all'ufficio telegrafico di San Giorgio Canavese.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV della Corte dei conti.

Adunanza del 22 gennaio 1917:

Genitori.

Scabbia Enrico di Antonio, L. 630 — Spada Salvatore di Salvatore, L. 630 — Scorza Maria di Predazzi, L. 1120 — Camuncoli Innocenta di Mussolini, L. 630 Leoni Francesco di Argante, L. 840 — Macchi Gaspare di Andrea, L. 480 — Pisano Giovanni di Luigi, L. 630 — Passidomo Maria di Calvello, L. 630 — Ricci Domenico di Umberto, L. 630 — Loli Adele di Pedrazzoli, L. 630 — Belperio Luisa di Pappone, L. 1120 — Cecchini Maria di Cecchini, L. 630 — Falcioni Tito di Antonio, L. 630 — Zuccoli Maria di Zuccoli, L. 630 — Ferrario Angela di Barbaglia, L. 840 — Grazioli Pietro di Mario, L. 840 — Santin Paolo di Taddeo, L. 630 — Costanza Onofrio di Giuseppe, L. 630 — Barberini Giovanni di Secondo, L. 630 — Elefante Domenico di Nicola, L. 630 — Scatamburlo Regina di Gallo, L. 630 — Bonazzoli Angelo di Achille, L. 840 — Ciubbi Aurelia di Vannucci, L. 630 — Tognoli Enrico di Pasquino, L. 630 — Centi Francesco di Alfredo, L. 630 — Foietta Ottavio di Carlo, L. 630 — Rossotti Mario di Aldo, L. 840 — De Zan Assunta di Do Lorenzi, L. 630 — Barbagallo Liborio di Luigi, L. 840 — Ciampalini Cesare di Pietro, L. 630 — Tentorio Angela di Torre, L. 630 — Festa Domenico di Ciro, L. 630 — Pagani Candida di Beltrami, L. 630 — Pietrangeli Vincenzo di Lamberto, L. 280 — Gorla Angela di Villa, L. 1120 Gambirasio Maria di Bonanomi, L. 840 — Cordoni Salimbeni di Bruno, L. 630 — Paù Efisia di Meloni, L. 630 — Domina Nicola di Giuseppe, L. 630 — Bravi Serena di Colombi, L. 630 — Bonanno Melchiorra di Inglese, L. 630.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 7 giugno 1917, in L. 135,00.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 6 giugno 1917, da valere per il giorno 7 giugno 1917:

Franchi	123 19	Dollari	7 04
Lire sterline	33 53	Pesos carta	3 07 1/2
Franchi svizzeri	139 85	Lire oro	135 00

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *6 giugno 1917* — (Bollettino di guerra n. 743).

Nella giornata di ieri la lotta delle artiglierie si mantenne vivace sulla fronte dal Monte Nero alle alture ad est di Gorizia.

Sul Carso il nemico ha ripreso a battere con violenza le nostre posizioni da Versic a Jamiano provocando energica risposta delle nostre batterie. A sud di Jamiano dopo l'accanita lotta del giorno 4 l'attività combattiva fu ieri meno intensa. La nostra nuova linea venne arretrata alquanto di fronte a Flondar, su posizioni in più vantaggiose condizioni tattiche.

Nel corso dell'azione di ieri prendemmo 256 prigionieri dei quali 10 ufficiali.

Vivissima l'attività aerea: un velivolo nemico colpito dai nostri tiri fu ieri costretto ad atterrare precipitosamente presso Moos in valle Sexten, ed un altro fu abbattuto stamani in combattimento tra il Vodice e Monte Santo.

Le nostre squadriglie da bombardamento nella passata notte nonostante il violento tiro della difesa antiarea nemica rovesciarono oltre due tonnellate di alto esplosivo sulla stazione ferroviaria di San Pietro della linea Trieste-Lubiana e ritornarono poi incolumi ai loro campi.

Cadorna.

ROMA, 6. — Un comunicato ufficiale austriaco del 4 giugno, sulla base di calcoli assolutamente arbitrari e privi di ogni serietà, afferma che l'esercito italiano, nella battaglia svoltasi nella seconda quindicina di maggio, ha subìto una perdita totale di 180.000 uomini.

Le perdite complessive dell'esercito italiano sono ben lungi dal raggiungere la fantastica cifra austriaca, e in esse sono comprese alcune diecine di migliaia di feriti leggerissimi, ai quali pochi giorni di cura e di riposo sono bastati per rimettersi in piena efficienza.

Non è certo attribuendo perdite enormi al nemico che il Comando austriaco può ottenere il risultato di diminuire le proprie, le quali, a quanto risulta da dati controllati, sono infinitamente superiori a quelle italiane.

Settori esteri.

Nel settore orientale la situazione si mantiene invariata.

In Piccardia e in Champagne la lotta si è riaccesa violenta tanto

sul fronte tenuto dagli inglesi, quanto su quello tenuto dai francesi. Tutti i tentativi disperati dei tedeschi per riconquistare le posizioni perdute recentemente verso Hurtebise, a nord del « Chemin des Dames » e della Scarpe sono stati respinti con perdite sanguinose. Ardite operazioni hanno, invece, procurato agli inglesi altri leggeri guadagni ad ovest di Lens e a nord di Armentières.

Dalla Macedonia sono segnalati scontri - alcuni dei quali favorevoli alle forze dell'Intesa - sulle due parti del Vardar e sulla pianura di Serres; dalla Rumenia, cannoneggiamenti intermittenti ad ovest di Mahmoudja e presso Tulcea; dal settore caucasico, i soliti assalti delle bande curde, organizzate militarmente dai turchi, alle retrovie russe. Ciò nonostante i russi continuano a far progressi, occupando posizioni importanti, nella regione di Erzindjan e di Van. In Mesopotamia e in Palestina, all'opposto, continua una relativa calma.

Mandano da Londra che nella settimana terminata il 3 corrente, su 5135 navi entrate ed uscite dai porti inglesi, solamente 18 navi sono state affondate da mine o da sottomarini tedeschi ed austro-ungarici.

Secondo un telegramma da Washington, un sottomarino tedesco sarebbe stato affondato a colpi di cannone da un vapore armato nord-americano.

I giornali londinesi assicurano che il bombardamento di Zeebrugge può considerarsi come il più formidabile della guerra e che i danni da esso arrecati sono stati addirittura enormi. Sembra che varie navi tedesche siano affondate e docks e ricoveri di sottomarini completamente distrutti.

Sulla guerra nei vari settori l'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 6. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice: La notte è stata agitata su una grande parte del Chemin des Dames e più ad ovest tra l'Ailette e la strada di Laon.

La lotta di artiglieria ha preso un carattere di grande intensità nella seconda parte della notte specie ad est di Vauxaillon, a nord del Mulino di Laffaux e su tutta la regione a nord ovest di Braye en Laonnois. Verso Hurtebise, dopo vivo bombardamento, i tedeschi lanciarono ieri alla fine della giornata due ondate d'assalto sulle nostre posizioni a nord-est del « Monument ». Gli assalitori furono respinti nelle loro trincee di partenza dopo un violento combattimento, durante il quale i nostri soldati inflissero al nemico forti perdite. La nostra linea fu integralmente mantenuta. Cannoneggiamento intermittente sul resto del fronte: azioni più vive sul fronte belga verso la metà della notte.

Il 5 giugno i nostri piloti impegnarono numerosi combattimenti con l'aviazione nemica. Sette apparecchi tedeschi ed un pallone frenato furono abbattuti. Si conferma che un altro apparecchio nemico fu abbattuto il 4 giugno ad est di Filain.

PARIGI, 6. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice: Stamane in seguito a bombardamento delle nostre posizioni fra Ailette e la strada di Laon e a nord-ovest di Brays en Laonnois i tedeschi hanno intrapreso vari attacchi in alcuni punti di questo settore. Due tentativi sul Bois du Mortier a nord di Vauxaillon sono stati immediatamente infranti dal nostro fuoco e non hanno procurato al nemico che sensibili perdite. I tedeschi hanno concentrato i loro sforzi a nord del Chemin des Dames, ove hanno attaccato sul fronte Pantheon-Fattoria La Royère. L'attacco nemico nel suo insieme è stato respinto e non ha potuto raggiungere le nostre linee che in un solo punto a sud di Filain verso il nostro saliente di Bovettes. Dopo un combattimento accanito, alcuni elementi di trincee della prima linea sono rimasti in mano al nemico. Ovunque altrove gli assalitori sono stati ricacciati nelle loro trincee di partenza.

La giornata è stata calma sul resto del fronte eccetto nel Belgio ove la lotta dell'artiglieria è stata viva nel settore di Nieuport.

LONDRA, 6. — Un comunicato del maresciallo Haig in data del pomeriggio dice: Le nostre truppe, attaccando la notte scorsa a nord della Scarpe, progredirono sulle pendici occidentali della Colline Verte. Abbiamo pure guadagnato leggermente terreno a ovest di Lens. Abbiamo fatto anche parecchie incursioni nella notte nelle trincee nemiche a nord di Armentières, ove siamo penetrati in alcuni punti infliggendo forti perdite al nemico.

LONDRA, 6. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice: L'operazione cominciata iersera a nord della Scarpe è stata completata con successo durante la giornata ed abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi. Abbiamo catturato una posizione nemica sulle pendici occidentali della collina di Greenland sopra un fronte di circa un miglio ed abbiamo fatto 162 prigionieri, fra cui quattro ufficiali. Abbiamo inoltre fatto alcuni prigionieri durante le incursioni da noi effettuate stamane di buon'ora a nord di Ypres. Le artiglierie dalle due parti hanno manifestato grande attività sopra un certo numero di punti del nostro fronte particolarmente sulla riva nord della Scarpe in vicinanza dei villaggi di Vimy, di Armentières e di Ypres.

Ieri i nostri aviatori hanno continuato attivamente a combattere ed hanno abbattuto otto aeroplani tedeschi, di cui uno nelle nostre linee ed hanno costretto otto altri ad atterrare con danni. Sette velivoli britannici mancano.

PARIGI, 6. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente in data 5 corrente, dice: Cannoneggiamento nella curva della Cerna e nella regione di Monastir. Un velivolo nemico è stato abbattuto da un aeroplano inglese.

LONDRA, 6. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico in Macedonia dice: Dall'ultimo comunicato le operazioni sono state di ordine secondario. Abbiamo fatto felici incursioni contro un posto della collina di Tomate a sud-ovest di Krastali e nelle trincee a sud-est di Ernecu, tre miglia a nord-ovest di Barakli-Djuna, ove facemmo diciannove prigionieri. I nostri aviatori lanciarono con buoni risultati bombe sulla stazione di Demir-Hissar, su Tusculu, a nord-est del lago di Butkova e su Surka el Bogdanci ad ovest del lago di Doiran. Ad ovest del Vardar abbiamo costretto un aeroplano nemico ad atterrare dietro la linea nemica, ove è stato cannoneggiato dai francesi.

LONDRA, 7. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico in Egitto dice: La situazione è stazionaria; ma le artiglierie da ambe le parti hanno spiegato una considerevole attività. I nostri aviatori hanno gettato con successo bombe sui campi di Gaza, di Hareira e di Beersheba.

Per la proclamazione
dell'unità e indipendenza dell'Albania

L'*Agenzia Stefani* comunica che sono pervenuti al ministro degli esteri i seguenti telegrammi:

Da Napoli. — Duecentomila italo-albanesi residenti in Italia a mezzo del Comitato centrale italo-albanese, riunito in solenne adunanza, esultano commossi e ringraziano l'Eccellenza Vostra, fautrice dell'indipendenza del popolo albanese, sotto l'egida e la protezione dell'Italia. — Il presidente: *Avvocato Dorsa*.

Da Napoli. — Per espresso desiderio di tutti gli albanesi, gheghi e toschi residenti a Napoli ed a nome dei medesimi, mi permetto di esprimere a Vostra Eccellenza il più vivo entusiasmo in essi manifestatosi in seguito al nobilissimo atto con cui il R. Governo ha voluto proclamare solennemente l'unità e l'indipendenza di tutta l'Albania sotto l'egida e la protezione del Regno d'Italia. Essi esprimono quindi a Vostra Eccellenza la loro più profonda e perenne gratitudine acclamando alla Maestà del Re Vittorio Emanuele III ed alla grande generosa e nobile Italia, augurando sinceramente tanto alle armi italiane come a quelle di tutti i suoi fedeli alleati la più prossima gloriosa e brillante vittoria col grido di: « Viva l'Italia! Viva l'Albania! ». — *Danisca*.

Da Roma. — Dopo le dolorose ed inumane vessazioni sofferte dalla nostra stirpe, specialmente in questi ultimi anni, l'animo nostro straziato, mai però domo, trattandosi dell'onore e dei sacri diritti della nostra nazione, si sente commosso pel generoso interessamento per l'Albania nostra una e indipendente. Sicuri di in-

terpretare il pensiero di tutti i partiti albanesi, ringraziamo la generosa nazione italiana per l'atto solenne compiuto col proclama nel giorno sacro, anniversario delle sue istituzioni liberali.

Giustizia ha sempre reclamato la nostra nazione e giustizia venendole ora fatta dalla liberale nazione italiana, esultiamo convinti che saranno reintegrate alla madre patria le più forti generose contrade prettamente albanesi del nord e del sud dell'Albania, ridonandole i suoi confini etnografici e le condizioni vitali pel mantenimento di una pace duratura onde possa liberamente volgere tutte le energie verso il progresso e il benessere con l'amichevole protezione della forte nazione italiana.

Rinnovando le perenne gratitudine verso la liberatrice nazione, sentimento sinceramente sempre manifestato dal popolo albanese verso i suoi veri e generosi amici, formuliamo voti per l'adempimento dei destini della novella e grande Italia. — Per gli studenti albanesi: *Cotte*, *Klissura*, *Mooria*, *Umer*, *Spahi*.

⁂ PARIGI, 6. — Commentando la proclamazione del protettorato italiano sull'Albania, il *Temps* scrive:

L'opinione pubblica francese non prova dinanzi a questo gesto alcuno dei sentimenti meschini, che la stampa tedesca attribuisce così volentieri ai vari popoli alleati, nella vana speranza di provocare dissensi tra loro. Noi rendiamo anzi omaggio alla perseveranza ed all'abilità con la quale la diplomazia italiana sa mettere a profitto nell'interesse nazionale ogni fase della guerra. È questa una lezione per quegli ingenui oratori che considerano il mestiere del diplomatico come superfluo e che, per una strana contraddizione, chiedono nello stesso tempo di improvvisarsi plenipotenziari.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Margherita ha ricevuto, ieri, il generale Spechel, uno dei principali organizzatori della Mostra di fotografie della guerra, attualmente aperta in Campidoglio.

All'Augusta Signora vennero mostrate le ultime fotografie ritraenti la recente nostra vittoriosa avanzata, che S. M. ammirò con vivo interessamento, congratulandosi per la piena riuscita della Mostra.

Provvedimenti per la piena del Po. — S. E. il ministro Bonomi, recatosi a Mantova, è stato lieto di constatare che, per la sorveglianza del genio civile, diretto dall'ingegnere capo Birindelli, i danni, che si lamentano, avvennero esclusivamente in Golena, anche su la sinistra del Po. I funzionari del genio hanno dato opportune disposizioni per prevenire maggiori danni.

L'on. ministro ha visitato il Porto Catena, ammirando l'otturamento della rotta alla stazione ferroviaria e ai ponti sui laghi e della rotta di Belfiore, constatando ovunque come, nonostante che la piena attuale superi di quaranta centimetri la piena massima precedente, essa sia stata provvidamente contenuta.

Contro la tubercolosi. — Presieduta da S. E. Comandini si è riunita ieri, in Roma, la Giunta esecutiva della Lega nazionale. L'on. presidente illustrò il programma della lotta antitubercolare proponendo la preparazione di un progetto di attuazione pratica di esso.

La Giunta esecutiva deliberò di elargire 2000 lire al Comitato romano per la istituzione di un ufficio permanente centrale antitubercolare.

Milano per Cavour. — Ieri, a Milano, fu solennemente commemorato, per iniziativa della Lega nazionale, l'anniversario della morte del sommo statista.

Un grandioso corteo si recò a deporre una corona di fiori appiè del monumento, dove furono pronunziati patriottici discorsi.

A due martiri della patria. — Domenica scorsa, per la ricorrenza della festa nazionale dello Statuto, a Sarzana venne inaugurata, col concorso delle autorità cittadine e di gran folla acclamante, una lapide alla memoria di Cesare Battisti e Nazario Sauro, con l'epigrafe seguente:

« Cesare Battisti — Aquila delle Vette Trentine — Nazario Sauro — Faro sulle Istriane Costiere — Questo marmo — Canti la gloria degli epici nomi — Ombrati d'esilio — Fulgenti di martirio — Perchè il Popolo li ricordi — In un fremito d'avvenire — III giugno — MCMXVII — Anno III di Guerra ».

Parlarono, applauditi, il sindaco avv. Tamburi e l'on. Ollandini, deputato del Collegio.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

PIETROGRADO, 5. — Il Governo provvisorio, avendo riconosciuto la situazione a Cronstadt come minacciosa e intollerabile, ha pregato i ministri Tzeretelli e Skobeleff di visitare la città, per mettere in chiaro la sua attitudine verso il potere centrale, rendersi conto della difesa della piazzaforte e del carattere dell'amministrazione locale della giustizia e anche delle condizioni in cui sono i detenuti e farne un rapporto particolareggiato al Governo, per le misure da prendere in conseguenza. Oggi i ministri Tzeretelli e Skobeleff sono partiti per Cronstadt.

RIO JANEIRO, 6. — La risposta del Brasile alla nota di protesta tedesca dice: Il Brasile, utilizzando le navi tedesche, in seguito al siluramento di navi mercantili brasiliane, ed assicurandosi la soddisfazione diretta ed immediata, benchè colla forza, dei danni cagionati dai sottomarini tedeschi, ha agito con spirito di legittima difesa, basato sullo stesso diritto tedesco.

PARIGI, 6. — *Senato.* — La seduta in comitato segreto, per la discussione sull'atteggiamento del Governo circa la conferenza di Stoccolma, è tolta alle 17,20 e alle 18,15 è ripresa la seduta pubblica.

Il presidente Dubost legge e mette in votazione un ordine del giorno Regismanset-Combes, che prende atto delle dichiarazioni di Ribot; afferma la convinzione che una pace duratura può uscire soltanto dalla vittoria degli eserciti alleati; afferma la volontà della Francia, ferma nelle sue alleanze e fedele al suo ideale di libertà per tutti i popoli, di proseguire la guerra fino alla restituzione dell'Alsazia-Lorena, alla sanzione dei delitti, alla riparazione dei danni, all'adozione di garanzie contro un ritorno offensivo del militarismo prussiano; accorda la fiducia per ottenere questo risultato al Governo responsabile che, solo, ha diritto di impegnare il paese, sotto il controllo delle Camere; conta sulla sua energia per prendere forti misure interne ed esterne, necessarie per la salvezza della nazione. Quest'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei 235 votanti.

LONDRA, 6. — *Camera dei comuni.* — Rispondendo ad analoga interrogazione, Cecil dichiara che il Governo non pensa al cambiamento del titolare dell'ambasciata inglese a Pietrogrado. Rispondendo ad altra interrogazione Cecil aggiunge: Il nuovo Governo russo non ha affatto risollevata la questione del Patto di Londra.

WASHINGTON, 6. — Oltre dieci milioni di giovani nord americani si sono inscritti per il servizio militare. La gioventù degli Stati Uniti ha obbedito senza esitazione all'appello di Wilson, deludendo così tutte le speranze di alcuni partigiani dei tedeschi che fomentavano una agitazione contro gli arruolamenti. Pervengono da tutti gli Stati dell'Unione informazioni favorevolissime. Quantunque nessuna cifra precisa possa ancora essere indicata, tutti i governatori sono unanimi nell'annunciare che le inscrizioni si sono svolte in modo completo e con calma assoluta.

PIETROGRADO, 6. — Alexeieff fu esonerato dal suo posto di generalissimo a sua domanda, per motivi di salute e non per intervento del Consiglio dei delegati operai e soldati.

LONDRA, 7. — I giornali hanno da Pietrogrado che il generale Alexeieff sarebbe stato nominato consigliere militare presso il Governo provvisorio russo.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.